

Deliberazione 23 novembre 2009 – VIS 131/09

Irrogazione di sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Metan Alpi Val Susa S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 novembre 2009

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - la legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
 - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed integrata;
 - la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;
 - la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04;
 - la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2005, n. 16/05;
 - la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2005, n. 71/05;
 - la deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2005, n. 233/05;
 - la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2007, n. 125/07;
 - la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2007, n. 133/07;
 - la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2008, VIS 70/08.

Fatto

1. L'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 170/04 prevede che *“per il secondo periodo di regolazione, le tariffe di distribuzione del gas naturale sono definite per ambito tariffario”* che il precedente art. 1, comma 1, lett. a), definisce come *“l'ambito di determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione formato dall'insieme delle località servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione di gas naturale”*. L'impianto di distribuzione è costituito da una *“rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente”*, vale a dire *“dall'insieme di punti di consegna e/o di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di*

utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai gruppi di misura” (art. 1, comma 1 della deliberazione n. 138/04). L’art. 7, comma 3 della deliberazione n. 237/00 prevede che “qualora più esercenti operino in un medesimo ambito tariffario, l’opzione tariffaria base è definita dall’esercente con il maggior numero di clienti finali”.

2. Dai documenti e dalle informazioni acquisite nel corso dell’attività ispettiva condotta in data 5 e 6 dicembre 2007 da funzionari dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza presso la sede legale di Metan Alpi Val Chisone S.r.l. (di seguito, Metan Alpi Val Chisone) è emerso che gli impianti di distribuzione attivi nella Val Chisone e nella Val Susa – gestiti rispettivamente da Metan Alpi Val Chisone e Metan Alpi Val Susa S.r.l. (di seguito, Metan Alpi Val Susa) – sono interconnessi da un ramo di rete e costituiscono quindi, al fine della definizione dell’ambito tariffario, un unico impianto di distribuzione e non invece, come comunicato dall’esercente al fine della definizione delle tariffe relative agli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, ciascuno un separato impianto di distribuzione.
3. Con deliberazione VIS 70/08, l’Autorità ha quindi avviato nei confronti della società Metan Alpi Val Susa un’istruttoria formale per accertare la violazione del combinato disposto dell’art. 7 comma 3 della deliberazione n. 237/00 e degli artt. 1 comma 1, 4, comma 4 e 7 della deliberazione n. 170/04 e per irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Con lettera 11 agosto 2008 (prot. Autorità n. 024553) l’esercente ha chiesto di accedere, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, agli atti del procedimento avviato con deliberazione VIS 70/08; con lettera 13 ottobre 2008 (prot. Autorità 030050) Metan Alpi Val Susa ha chiesto di accedere, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti del procedimento tariffario avviato ad istanza della società Metan Alpi Val Chisone per l’accesso al c.d. regime tariffario individuale per la tariffa di distribuzione per l’anno termico 2003-2004. Gli accessi sono stati rispettivamente consentiti in data 11 settembre e 9 dicembre 2008.
5. Con la stessa lettera del 13 ottobre 2008 (prot. Autorità n. 030050) Metan Alpi Val Susa ha presentato deduzioni ex art. 16 comma 3, del d.P.R. n. 244/2001.
6. Con nota del 20 maggio 2009 (prot. n. 0027743) il responsabile del procedimento ha comunicato alla società, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, le risultanze istruttorie confermando la contestazione della predetta violazione.
7. Con lettera del 4 giugno 2009 (prot. Autorità n. 31390) Metan Alpi Val Susa ha presentato ulteriori deduzioni.
8. In data 16 giugno 2009 si è svolta, su richiesta dell’esercente (prot. Autorità n. 29322/A), l’audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01.
9. Con lettera 15 ottobre 2009 (prot. n. 59904), l’Autorità ha respinto la richiesta di rideterminazione del vincolo sui ricavi di distribuzione per il primo e il secondo periodo di regolazione presentata da Metan Alpi Val Susa con lettere 5 novembre 2008 (prot. Autorità 36649) e 2 luglio 2009 (prot. Autorità 37607).

Valutazione giuridica

A. Argomentazioni di Metan Alpi Val Susa

10. Con note 13 ottobre 2008 (prot. Autorità n. 30050) e 4 giugno 2009 (prot. Autorità n. 31390) l' esercente sostiene, in primo luogo, che l'interconnessione degli impianti di distribuzione della Val Susa e della Val Chisone fosse nota all' Autorità già prima della verifica ispettiva del dicembre 2007 in quanto la società ispezionata, la distinta Metan Alpi Val Chisone, aveva descritto le caratteristiche dell' impianto nel corso del procedimento per l' accesso al c.d. regime tariffario individuale per l' anno termico 2003-2004. Alla luce di tale circostanza l' Autorità, a parere dell' esercente (Metan Alpi Val Susa), avrebbe dovuto determinare tariffe diverse da quelle determinate con deliberazioni n. 16/05 e n. 233/05 rispettivamente per gli anni termici 2003-2004 e 2004-2005 - e poi aggiornate per gli anni termici oggetto di contestazione (2005-2006 e 2006-2007) - e nella specie tariffe che tenessero conto appunto dell' unicità dell' ambito tariffario, costituito dalle località della Val Susa e della Val Chisone. La contestazione dell' erronea definizione dell' ambito tariffario e quindi dell' erroneo calcolo del VRDA a Metan Alpi Val Susa presupporrebbe quindi, a parere dell' esercente, l' annullamento in sede di autotutela delle citate deliberazioni n. 16/05 e n. 233/05.
11. In secondo luogo, Metan Alpi Val Susa rileva che la definizione di un unico ambito tariffario avrebbe comportato per i propri clienti una tariffa di distribuzione più alta rispetto a quella praticata negli anni termici in contestazione (2005-2006 e 2006-2007).
12. Infine, Metan Alpi Val Susa afferma la carenza dell' elemento soggettivo (colpa) e invoca la buona fede sostenendo di aver *“sempre e solo fatto applicazione delle tariffe di distribuzione approvate da codesta spettabile Autorità”*.
13. Sulla quantificazione della sanzione l' esercente sostiene di aver apprestato misure volte all' eliminazione o all' attenuazione delle conseguenze dannose della violazione consistenti nell' istanza di rideterminazione del proprio VRD presentata all' Autorità con lettere 5 novembre 2008 (prot. Autorità 36649) e 2 luglio 2009 (prot. Autorità 37607). Inoltre, Metan Alpi Val Susa ritiene che ai fini dell' applicazione del criterio della personalità dell' agente non possa assumere rilievo l' illecito sanzionato con deliberazione n. 71/05, trattandosi di delibera impugnata con ricorso sul quale non si è ancora formato il giudicato.

B. Valutazione delle argomentazioni di Metan Alpi Val Susa

14. Dagli elementi in possesso dell' Autorità risulta che Metan Alpi Val Susa non ha correttamente individuato l' ambito tariffario ai fini della definizione delle tariffe di distribuzione di gas relativamente agli anni termici 2005-2006 e 2006-2007.
15. Ai sensi dell' art. 1, comma 1, della deliberazione n. 170/04 l' ambito di determinazione delle tariffe per l' attività di distribuzione è formato dall' insieme delle località servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione di gas naturale.
16. Dalla *“corografia rete metanodotto Alpino S.r.l.”*, acquisita nel corso dell' ispezione svolta il 5 e 6 dicembre 2007 presso la sede legale della Metan Alpi Val Chisone, risulta che gli impianti di distribuzione attivi nella Val

- Chisone e nella Val Susa, gestiti rispettivamente dalle società Metan Alpi Val Chisone e Metan Alpi Val Susa, sono interconnessi da un ramo di rete che va dalla località Prigelato alla località Sauze d'Oulx e costituiscono quindi un unico impianto di distribuzione ai sensi dell'art. 1.1. della deliberazione n. 138/04.
17. Le località della Val Chisone e della Val Susa, servite dal medesimo impianto di distribuzione di gas naturale, costituiscono quindi un unico ambito tariffario ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della deliberazione n. 170/04.
 18. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 della deliberazione n. 237/00 "*qualora più esercenti operino in un medesimo ambito tariffario, l'opzione tariffaria base è definita dall'esercente con il maggior numero di clienti finali*". Nel caso di specie, tra le due società operanti nel medesimo ambito tariffario costituito dalle località della Val Chisone e della Val Susa l'esercente con il maggior numero di clienti, ai fini della definizione della tariffa di distribuzione per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, risulta essere Metan Alpi Val Chisone. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 della deliberazione n. 237/00, quindi, la società Metan Alpi Val Susa avrebbe dovuto far riferimento all'opzione tariffaria base definita dalla società Metan Alpi Val Chisone, senza presentare alcuna proposta tariffaria.
 19. Invece nei questionari inviati per via telematica ai fini dell'aggiornamento tariffario per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, la società Metan Alpi Val Susa ha rappresentato un ambito tariffario, costituito dalle località della Val Susa (nella specie, Oulz, Sauze d'Oulz, Bardonecchia, Salbertrand), autonomo rispetto a quello costituito dalle località della Val Chisone.
 20. Né rileva la circostanza, pure invocata dall'esercente, che per gli anni oggetto di contestazione si sia proceduto all'aggiornamento delle tariffe determinate dall'Autorità per gli anni termici 2003-2004 e 2004-2005 rispettivamente con deliberazioni n. 16/05 e n. 233/05. Ed infatti, tanto la determinazione delle tariffe per gli anni termici 2003-2004 e 2004-2005 quanto il loro aggiornamento per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 trova fondamento nelle informazioni rese dall'esercente della cui veridicità, sotto il profilo della corretta definizione dell'ambito, l'Autorità non ha avuto ragione di dubitare prima di acquisire, nel corso dell'ispezione svolta presso la sede della Metan Alpi Val Chisone, la "corografia" delle due valli.
 21. Contrariamente a quanto sostenuto da Metan Alpi Val Susa, dalla documentazione inviata da Metan Alpi Val Chisone con lettera 29 marzo 2004 (prot. Autorità n. 7993) – documentazione che integrava quella relativa alla richiesta di accesso al regime tariffario individuale per l'anno termico 2003-2004 – non emergeva in alcun modo l'interconnessione degli impianti di distribuzione della Val Susa e della Val Chisone. Anzi la nota di accompagnamento a tale richiesta illustrava il profilo storico del gruppo societario, descrivendo la costituzione nel 2000 di due distinte società, Metan Alpi Val Susa e Metan Alpi Val Chisone, assegnatarie di separate reti di distribuzione.
 22. Oggetto di contestazione in questo procedimento è l'errata definizione dell'ambito tariffario di riferimento per le tariffe 2005-2006 e 2006-2007, definizione che l'art. 12, comma 1 della deliberazione n. 170/04 affida alle dichiarazioni dell'esercente (Metan Alpi Val Susa). L'Autorità al momento del ricevimento di tali dichiarazioni non aveva alcun motivo di dubitare della

- veridicità delle stesse e non aveva quindi alcun onere di sottoporle ad un controllo tanto penetrante da incrociare i dati in questione con la documentazione acquisita nell'ambito di procedimenti tariffari di un'altra società (Metan Alpi Val Chisone).
23. Sulla seconda argomentazione dell'esercente si rileva che l'illecito oggetto di contestazione è un illecito di mera condotta, il cui elemento oggettivo è costituito dall'erronea definizione dell'ambito tariffario e non anche da un evento di danno. E' quindi irrilevante ai fini dell'accertamento della violazione la circostanza – comunque non dimostrata - che le tariffe applicate in conseguenza della violazione fossero inferiori a quelle che l'esercente avrebbe applicato qualora avesse correttamente definito l'ambito tariffario.
24. Quanto infine all'elemento soggettivo, si sottolinea che la buona fede può rilevare in termini di esclusione della responsabilità solo quando l'errore di fatto non sia determinato da colpa dell'agente. Nella fattispecie l'impresa non ha fornito alcun elemento idoneo ad escludere la sua colpevolezza. A nulla vale l'asserita circostanza che l'esercente abbia *“con la massima diligenza e perizia... sempre e solo fatto applicazione delle tariffe di distribuzione approvate da codesta spettabile Autorità”*. Ciò che si contesta all'esercente, infatti, è di non aver consentito all'Autorità di definire correttamente le tariffe per gli anni 2005-2006 e 2006-2007, in particolare avendo presentato proposte tariffarie che, in base alla regolazione, non avrebbe dovuto presentare. In altre parole, l'esercente avrebbe dovuto provare *“la massima diligenza e perizia”* non nell'applicazione di tariffe approvate dall'Autorità, ma nella fase precedente della trasmissione all'Autorità delle informazioni necessarie ai fini della approvazione o determinazione delle tariffe (oppure nel richiamo alle informazioni trasmesse da altri, come prescritto nel caso in specie).

3. Quantificazione della sanzione

25. L'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione pecuniaria sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
26. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato *“Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481”*.
27. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, la condotta posta in essere da Metan Alpi Val Susa contrasta con gli interessi sottesi al regime tariffario di cui alla deliberazione n. 170/04 sulla corretta *“definizione dei criteri di determinazione della tariffa di distribuzione di gas naturale”*. Ai fini dell'applicazione di questo criterio, assumono rilievo, ai sensi dell'art. 2 della deliberazione ARG/com 144/08, la durata, l'estensione territoriale della violazione e la circostanza che la violazione non abbia determinato effetti pregiudizievoli sui clienti dell'esercente. A tal fine si osserva che la violazione si

- riferisce agli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 e che la sua estensione territoriale è circoscritta alle località servite da Metan Alpi Val Susa e da Metan Alpi Val Chisone con un numero non consistente di clienti serviti.
28. Con riguardo all'opera svolta dall'agente, non risulta che la società abbia eliminato o attenuato le conseguenze della violazione. Ai fini della riduzione della sanzione, non rileva la circostanza che Metan Alpi Val Susa abbia presentato all'Autorità richiesta di rideterminazione del vincolo sui ricavi di distribuzione per il primo e per il secondo periodo regolatorio. La suddetta richiesta, presentata con lettere 25 novembre 2008 (prot. Autorità 36649) e 2 luglio 2009 (prot. Autorità 37607), non ha, né avrebbe potuto, eliminare o attenuare le conseguenze dannose della violazione, consistenti nell'aver "falsato" il procedimento tariffario con la rappresentazione di fatti difforni dalla realtà. Né il rigetto della richiesta di rideterminazione, comunicato all'esercente con lettera 15 ottobre 2009, (prot. 59904), incide sul presente procedimento sanzionatorio, in quanto la rideterminazione delle tariffe non avrebbe eliminato o attenuato le conseguenze della violazione, ma anzi avrebbe aggravato la posizione dei clienti di Metan Alpi Val Susa, che avrebbero dovuto corrispondere ulteriori importi a titolo di conguaglio proprio in conseguenza della rideterminazione delle tariffe.
 29. Con riguardo alla personalità dell'agente assume rilievo, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della deliberazione ARG/com 144/08, il fatto che l'Autorità con deliberazione n. 71/05 ha già irrogato a Metan Alpi Val Susa una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 6, comma 6.1 della deliberazione n. 237/00 ("*Opzioni tariffarie per l'attività di distribuzione*") e quindi per una violazione dello stesso tipo di quella oggetto del presente procedimento. A tal proposito, si rileva che il Tar Lombardia con sentenza 5 luglio 2006, n. 1706 ha respinto il ricorso della società Metan Alpi Val Susa avverso la deliberazione n. 71/05 e che, stante la presunzione di legittimità del provvedimento impugnato, non assume rilievo la circostanza che sia pendente il giudizio di appello.
 30. Per quanto attiene alle condizioni economiche dell'agente, il fatturato rilevante della società Metan Alpi Val Susa per l'attività di distribuzione di gas nell'anno 2007 è di 2.278.711 euro.
 18. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 30.000,00 (trentamila)

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte della società Metan Alpi Val Susa S.r.l., dell'art. 7, comma 3 della deliberazione n. 237/00 e degli artt. 1, comma 1 e 4 comma 4 della deliberazione n. 170/04;
2. è irrogata alla società Metan Alpi Val Susa S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 30.000 (trentamila);
3. si ordina alla società Metan Alpi Val Susa S.r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente

provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

4. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo “789T”);
5. si ordina alla società Metan Alpi Val Susa S.r.l. di comunicare l’avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Metan Alpi Val Susa S.r.l., con sede legale in via Sottoripa, n. 7, 16124 Genova, e pubblicato sul sito *internet* dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

23 novembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis